



Qualifica professionale spedizioniere doganale/doganalista

La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di una patente, di validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, previo superamento di un esame di Stato.

L'esame di Stato è indetto con apposito bando pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Per essere ammessi all'esame di Stato i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 51, D.P.R. n. 43/1973) ovvero diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti (art. 6, Legge n. 213/2000);
- il certificato di compiuto tirocinio di 18 mesi, rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali.

L'esame di Stato si articola in una prova scritta, una prova pratica ed una orale.

Per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, l'esame consiste esclusivamente in un colloquio.

I candidati compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 43/1973, previa istanza, possono conseguire la nomina a spedizioniere doganale mediante il conferimento della patente. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione all'Albo professionale degli spedizionieri doganali.

RICONOSCIMENTO QUALIFICA PROFESSIONALE

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, conseguite all'estero è disciplinato dal D. Lgs. del 9 novembre 2007, n.206, di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli compete il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero per la professione di spedizioniere doganale/doganalista su cui ne esercita anche la relativa vigilanza.

I titoli possono essere stati conseguiti in ambito unionale ed extra-unionale da cittadini sia italiani che stranieri.

Il decreto di riconoscimento del titolo professionale permette, previo superamento di alcune eventuali misure compensative, consistenti in un tirocinio di

adattamento o in una prova attitudinale, di svolgere sul territorio italiano la professione per la quale è stato conseguito il titolo professionale estero.

Per ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito nell'ambito dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio di una professione in Italia, è necessario presentare domanda secondo il procedimento previsto dal d.lgs.n. 206/2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

In attuazione del D.P.R. n. 394/1999 "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con d.lgs. n. 286/1998", la normativa indicata viene applicata anche ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta, in relazione a titoli conseguiti in ambito comunitario, oppure in un Paese non appartenente all'Unione europea.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette ai cittadini appartenenti all'UE o a Paesi terzi di esercitare in Italia la professione per la quale gli stessi hanno conseguito la qualifica nel Paese di provenienza, alle condizioni previste dall'ordinamento italiano.

La domanda per il riconoscimento delle qualifiche professionali, conseguite nell'ambito dell'UE o in Paesi extra unionali deve essere prodotta, a mezzo posta, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale legislazione e procedure doganali – Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza via Mario Carucci 71 00143 ROMA ovvero a mezzo pec alla casella di posta dogane@pce.adm.gov.it, fermo restando il completamento dell'istanza, tramite invio postale, delle prescritte marche da bollo.

La domanda di riconoscimento in marca da bollo da 16 (sedici) euro deve essere presentata secondo la modulistica disponibile, corredata dalla relativa documentazione, da copia autentica del documento di riconoscimento e da due marche da bollo del valore di 16 (sedici) euro ciascuna.